



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pavia, avv. Caterina Tiziana Belviso,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.1938 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2008, promossa da

██████████ e ██████████ elettivamente
domiciliati in Milano via Col Del Rosso n.2 presso lo studio
dell'avv. Fabrizio Carletti che li rappresenta e difende in virtù di
mandato in calce all'atto di citazione;

- ATTORI-

contro

CONDOMINIO ██████████, in persona
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pavia
piazza della Vittoria n.17 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo
Noli, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico del Foro
di Milano in virtù di mandato in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione,

-CONVENUTO-

e contro

██████████, elettivamente domiciliato in Pavia piazza
della Vittoria n.17 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Noli,
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico del Foro di

Milano in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

-CONVENUTO-

OGGETTO: impugnazione delibera assembleare.

CONCLUSIONI

All'udienza del 31 marzo 2009 le parti così concludevano:

~~Il contenuto di questa pagina è stato cancellato.~~

8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione i sigg.ri [REDACTED] conveniva in giudizio il Condominio [REDACTED] spiegando domande sia nei confronti del suddetto convenuto, che nei confronti del rag. [REDACTED] personalmente.

Si costituivano in giudizio il Condominio [REDACTED] nonché il rag. [REDACTED] personalmente, sollevando eccezioni preliminari.

All'udienza del 15.09.08 gli attori eccepivano il difetto a stare in giudizio del condominio ed il Giudice rinviava la causa per la discussione sulle sollevate eccezioni preliminari, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative.

All'udienza del 31 marzo 2009 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si deve rilevare l'incompetenza del giudice adito.

In primo luogo sussiste l'incompetenza funzionale del g.d.p. in relazione alla domanda cautelare formulata da parte attrice. In virtù di quanto molto chiaramente disposto dal codice di procedura civile per le istanze cautelari intraprese sia ante causam che in corso di giudizio è sempre competente il Tribunale a prescindere dalla competenza della causa di merito.

Per quanto attiene alla domanda attorea di spostamento della recinzione della strada privata, sussiste la competenza per materia del Tribunale trattandosi di causa avente natura reale.

Del pari incompetente è questo Giudice adito in ordine alle domande di risarcimento del danno avanzate dagli attori in

quanto le stesse risultano essere indeterminate e gli stessi non hanno espressamente contenuto le richieste di risarcimento del danno nel limite di competenza per valore del giudice adito.

Il cumulo delle domande spiegate da parte attrice determina un valore di causa superiore a quello di competenza del giudice adito.)

In applicazione al principio di presunzione di cui all'art.14 c.p.c., nelle cause relative a somme di danaro, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Tale presunzione non opera invece laddove sussista anche un cumulo di domande, come nel caso che ci occupa, ove gli attori hanno formulato tre distinte richieste di risarcimento dei danni senza limitare l'importo complessivo delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il cumulo di domande unitamente alla mancata dichiarazione di contenimento comporta lo spostamento della causa al giudice superiore. J

“Il principio del cumulo delle domande ex art.10 c.p.c. determina uno spostamento della competenza del giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero petitum nei limiti della competenza dello stesso” (Cassazione Civile, sezione II, 6 aprile 2001, n.5179).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, in relazione alla controversia che ci occupa, competente sia per materia che per valore risulta essere il Tribunale di Pavia.

Questo Giudice ritiene, inoltre, di rimettere al Tribunale, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P. Q. M.



il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza per materia e per valore sussistendo la competenza del Tribunale di Pavia, concedendo alle parti termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente, rimettendo altresì a tale giudicante la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Pavia, li 15 settembre 2009.

IL GIUDICE DI PACE

avv. Caterina Tiziana Belviso



Depositato in cancelleria

Pavia, il 19 GEN. 2010

IL CANCELLIERE

Dott. Agatino CANTARELLA

